



# COMUNE DI OROTELLI

## PROVINCIA DI NUORO

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. <b>26</b> del <b>29/12/2020</b>	<b>Oggetto:</b> Approvazione Piano Tecnico Economico e Finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l'anno 2020 elaborato secondo MTR allegato alla Delibera Arera 443/2019
--	---

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore **10:00** in Videoconferenza, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione e in sessione Ordinaria.

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Presidente del Consiglio Comunale	Marteddu Giovannino	Si	
Consigliere	Bosu Fabio	Si	
Consigliere	Bosu Salvatore	Si	
Consigliere	Brau Claudia	Si	
Consigliere	Carta Luisa	Si	
Consigliere	Ladu Pietro		Si
Consigliere	Marteddu Francesca		Si
Consigliere	Mereu Piero	Si	
Consigliere	Pudda Massimo	Si	
Consigliere	Pusceddu Anna Maria	Si	
Consigliere	Salis Maria Angela	Si	
Consigliere	Sapa Gianni	Si	
Consigliere	Sini Sonia	Si	

Consiglieri presenti: **11**

Consiglieri assenti: **2**

Assume la Presidenza **Giovannino Marteddu** nella sua qualità di **Presidente del Consiglio Comunale**, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti **Dott. Mario Mattu** in qualità di **Segretario Comunale**.

La seduta è **Pubblica**.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, è stata istituita la Tassa sui Rifiuti (TARI);

Tenuto conto che, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della TARI;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29/09/2014 con la quale è stato adottato il nuovo Regolamento per la disciplina della TARI;

Visto l'art. 8 del DPR 158/1999 che prescrive la determinazione della tariffa sui rifiuti in base all'approvazione del piano economico finanziario come disciplinato dall'articolo medesimo;

Vista la L. 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) le competenze di regolazione e controllo sul ciclo dei rifiuti urbani. In particolare, sono state assegnate ad ARERA anche in questo settore la totalità delle attribuzioni previste dalla propria legge istitutiva n. 481/95, da esercitare in coerenza con le specifiche finalità e principi espressamente individuati dalla legge, nonché in base alle ulteriori attribuzioni e finalità previste;

Considerato che:

- con deliberazione 225/2018/R/RIF, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti a introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati;
- con il documento per la consultazione 713/2018/R/RIF l'Autorità ha illustrato i primi orientamenti per la definizione della regolazione tariffaria del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, prospettando quale termine per l'entrata in vigore della nuova disciplina, il 1° gennaio 2020;
- con deliberazione 715/2018/R/RIF, l'Autorità ha avviato un procedimento per istituire un sistema di monitoraggio delle tariffe per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione per gli anni 2018 e 2019 e tutti gli esercenti del ciclo di gestione dei rifiuti sono tenuti a trasmettere, all'Ente di governo d'ambito o, se mancante o non operativo, ad altra autorità territorialmente competente per la loro validazione, i costi sostenuti e le relative fonti contabili obbligatorie che certifichino gli elementi di costo e investimento;
- nell'Allegato A alla deliberazione 242/2019/A, tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021, l'Autorità ha indicato la definizione di "Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti";

Preso atto che con la delibera 443 del 31/10/2019 con decorrenza dall'anno 2020, l'Autorità reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento e la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo 2018-2021, introducendo rilevanti novità nel contenuto e nel procedimento di approvazione, nonché, con l'Allegato A alla delibera, la disciplina del nuovo metodo tariffario (MTR);

Considerato che:

- il D.L. 124/2019 (c.d. Decreto Fiscale) stabiliva il termine per l'approvazione del piano economico finanziario rifiuti e delle relative tariffe per l'anno di imposta 2020 al 30 aprile 2020;
- con l'art. 107, comma 4 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto Cura Italia) - emesso in relazione all'emergenza epidemiologica Covid\_19 - il suddetto termine per la determinazione delle tariffe TARI veniva differito al 30 giugno 2020;
- l'art. 138 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, (c.d. Decreto Rilancio) abrogava il suddetto comma 4 dell'art. 107, D.L. 18/2020, disponendo l'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, come fissato da norme statali;
- il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2020 di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, veniva differito al 31 maggio 2020 a seguito dell'art.107, comma 2, del D.L. n. 18/2020;
- con la L. 27/2020, di conversione del D.L. 18/2020, il suddetto comma 2 dell'art. 107 veniva modificato con indicazione di un nuovo termine di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2020 al 31 luglio 2020;
- con la L. 77/2020, di conversione del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, (c.d. Decreto Rilancio) veniva introdotto il comma 3 bis dell'art. 106, che differisce il termine di approvazione del bilancio previsionale al 30 settembre 2020 come di seguito riportato: *"In considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali, all'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 luglio" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre", la parola: "contestuale" è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e il termine di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 30 settembre 2020"*;
- ad ogni modo, l'art 107 comma 5 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 dispone che "i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020

alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;

Rilevato che nell'art. 6 della Delibera 443/2019 l'Autorità disciplina la procedura di approvazione del piano economico finanziario (PEF), prevedendo il coinvolgimento di tre soggetti:

- Gestore: predisporre annualmente il piano economico finanziario e lo trasmette all'Ente Territorialmente Competente;
- Ente Territorialmente Competente (ETC): verifica e valida i dati ricevuti dai gestori, definisce i parametri /coefficienti di sua competenza, elabora il piano economico finanziario definitivo e lo trasmette ad ARERA entro 30 gg dalla validazione;
- Arera: approva il PEF, con o senza modificazioni, verificando la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

Atteso che l'art. 1.1 dell'MTR definisce l'ETC come «L'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente»;

Rilevato che la Delibera di Giunta della Regione Sardegna n. 69 del 23 dicembre 2016 approvava l'aggiornamento del Piano Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR), con il quale fissava le nuove linee programmatiche di intervento che prevedono, in particolare, un unico Ambito Territoriale Ottimale (ATO) corrispondente con l'intero territorio regionale, governato da un Ente di Governo unico da istituirsi con apposita legge e a cui i Comuni parteciperanno obbligatoriamente;

Preso atto che, alla data odierna, il Consiglio Regionale non ha mai dato seguito alla Delibera istitutiva dell'Ente di Governo dell'ATO come programmato nel Piano suddetto;

Considerato che il Comune di Orotelli è soggetto a svolgere le funzioni di Ente Territorialmente Competente fintanto non sopraggiunga la costituzione e l'effettiva operatività dell'Ente di Governo come sopra delineato;

Verificato che ai sensi dell'art. 4 della delibera 443/2019, la determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie;

Atteso che l'art. 6 della delibera 443/2019 definisce la procedura di approvazione, come di seguito:

- i gestori predispongono annualmente, per la parte di loro competenza, il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmettono all'Ente Territorialmente Competente, corredato da una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, di veridicità dei dati trasmessi e una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili;
- l'Ente Territorialmente Competente procede alla validazione dei dati e delle informazioni, necessari per l'elaborazione del piano economico finanziario, con la verifica della completezza, della coerenza e della congruità;
- l'Ente Territorialmente Competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e in caso di esito positivo, approva;

Considerato che:

- in data 11/12/2020 l'Unione dei Comuni della Barbagia, quale responsabile dell'Appalto Rifiuti per conto del Comune di Orotelli aderente all'Unione medesima, ha provveduto alla trasmissione del piano economico finanziario, corredato da una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, di veridicità dei dati trasmessi e una relazione che illustra i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dall'appalto di affidamento del servizio, e alla medesima trasmessa dalla ditta Pianeta Ambiente Soc. Coop., in qualità di gestore del servizio integrato di igiene urbana e ambientale dall'anno 2020;
- in data 21/12/2020 con protocollo interno n. 6168, l'Ufficio Finanziario, nella cui area è ricompresa l'Ufficio Tributi, nella persona del Responsabile, in qualità di gestore del servizio integrato rifiuti per la parte gestione tariffe e rapporti con gli utenti, ha provveduto alla redazione e trasmissione del piano economico finanziario corredato da una dichiarazione, sottoscritta dal funzionario responsabile, di veridicità dei dati trasmessi e una relazione che illustra i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile;

Dato atto che, secondo l'art 107 comma 5 del d.l. n. 18 del 17/03/2020, si è proceduto all'approvazione delle tariffe della TARI adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 secondo MTR allegato alla delibera ARERA 443/2019;

Considerato che il totale dei costi inseriti nel piano economico finanziario 2019 è pari a € 225.408,00;

Rilevato che dallo schema del piano economico finanziario, elaborato secondo MTR allegato "A" alla Delibera Arera 443/2019, si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a € 221.861,00;

Considerato che il rapporto tra sommatoria delle entrate tariffarie dell'anno 2019 e dell'anno 2020 è pari a 0,9843 inferiore al parametro indicato nell'art. 4.1 dell'allegato alla Delibera Arera 443/2019;

Dato atto che è stato rispettato il limite massimo delle entrate tariffarie ammesso, secondo l'art. 4.1 dell'allegato alla Delibera Arera 443/2019;

Verificato che il conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 è pari a - € 3.547,00 (valore negativo);

Dato atto che il conguaglio suddetto può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico 18.08.2000 n. 267, i pareri di regolarità tecnica e contabile, così come riportato in allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Tutto ciò premesso;

Con 8 voti favorevoli e 3 astenuti (consiglieri di minoranza Carta, Pudda e Sini);

### **DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte:

1. di dare atto che l'Ente ha provveduto alla determinazione di un nuovo Piano Tecnico Economico e Finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l'anno 2020 sulla base delle disposizioni della Delibera Arera 443/2019;
2. di approvare il Piano Tecnico Economico e Finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l'anno 2020, elaborato secondo il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) allegato "A" alla Delibera Arera 443/2019, dal quale risulta un costo complessivo, tenendo conto del superamento del limite alla crescita annuale, di € 221.861,00 che viene allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che il conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020, elaborato secondo MTR allegato "A" alla Delibera Arera 443/2019, ed i costi determinati per l'anno 2019 è pari a -€ 3.547,00 (valore negativo);
4. di dare atto che il conguaglio pari a -€ 3.547,00 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con separata votazione espressa con le modalità e lo stesso risultato della votazione precedente

### **DELIBERA**

Di rendere il presente atto, stante l'urgenza, immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

**Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.**

<b>Presidente del Consiglio Comunale</b> Giovannino Marteddu	<b>Segretario Comunale</b> Dott. Mario Mattu
---	---

\*\*\*

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)**

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

**Orotelli**, 29/12/2020

**Il Responsabile del Servizio**  
USAI GIUSEPPE

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)**

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

**Orotelli**, 29/12/2020

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
SIOTTO ALESSIA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

**CERTIFICA**

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **29/12/2020** perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

**Orotelli**, 29/12/2020

**Segretario Comunale**  
Dott. Mario Mattu

Il sottoscritto Segretario Comunale

**ATTESTA**

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire dal **29/12/2020** (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).

**Orotelli**, 29/12/2020

**Segretario Comunale**  
Dott. Mario Mattu